

COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

(Provincia di Grosseto)

N. di repertorio

**Lavori di riqualificazione del parco giochi di
Monterotondo Marittimo - realizzazione di nuova
pavimentazione**


CONTRATTO DI APPALTO

L'anno duemilaquindici (2015) il giorno diciotto (18) del mese di settembre (09), in
Monterotondo Marittimo, presso l'ufficio tecnico comunale ubicato in Piazza Gramsci
n. 4, sono personalmente presenti i signori Dott. Alessandro Vichi, nato a
Abbiategrasso (MI) il 18/12/1981, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Lavori
Pubblici che interviene al presente atto in rappresentanza, nome e per conto del
Comune di Monterotondo Marittimo, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente "Comune",
e

Iacopo Granchi, nato a Pomarance (PI) il 14/11/1979, residente a ~~Castell'Umberto~~ ^{Castell'Umberto} ~~Resciano (AR)~~, in
Via ~~Largo Calvino~~ ^{C. B. VITI} n.8, in qualità di Legale Rappresentante ditta Thermos Habitat
S.r.l. con sede a ~~Volterra~~ ^{Castell'Umberto} (PI) in Via dei ~~Viti~~ ^{Marini} n.30 P.I. 01213270505, di seguito nel
presente atto denominata semplicemente "Appaltatore".

PREMESSO CHE:

- con la D. G.C. n. 28 del 21.04.2015 è stato approvato il progetto esecutivo per i
Lavori di Riqualificazione parco giochi di Monterotondo Marittimo - Realizzazione
nuova pavimentazione, redatto dal Dott. Ing. Antonio Guerrini in data 21.04.2015



Ai fini

all'imp

sensi c

L'impo

appalt

Fatto i

dell'importo di €. 39.095,96 incluso gli oneri della sicurezza (importo quadro

economico € 87.707,48);

- con la Determinazione n 413 del 31-08-2015 i lavori in oggetto sono stati affidati

all'impresa Thermos Habitat S.r.l. per l'importo complessivo di € € 38.972,38 al

netto del ribasso d'asta formulato, oltre IVA di legge, dei quali € 14380,01 per i costi

per la sicurezza ed incidenza manodopera non soggetti a ribasso;

- sono a disposizione del Comune il certificato del Casellario Giudiziale ed il certificato

dei carichi pendenti dei direttori tecnici e amministratori della ditta aggiudicataria dai

quali non emergono a carico di questi ultimi provvedimenti incidenti sulla moralità

professionale;

- è a disposizione del Comune il D.U.R.C. della Ditta Thermos Habitat S.r.l. attestante

la regolarità contributiva per quanto riguarda gli oneri previdenziali ed assistenziali;

- ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., non risultano sussistere a carico dei legali

rappresentanti e direttori tecnici della ditta impedimenti all'assunzione del presente

rapporto contrattuale, in base all'autocertificazione rilasciata dall'impresa Thermos

Habitat S.r.l. ;

- è stata consegnata dall'"Appaltatore", ed è depositata presso l'Ufficio Tecnico del

Comune, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa occorrenti per l'esecuzione dell'appalto

e la documentazione di cui al D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 ;

- l'"Appaltatore" ha presentato il Piano Operativo di Sicurezza (PSS), in conformità a

quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si addivene alla stipula del presente contratto d'appalto per i lavori precedentemente indicati, convenendo all'uopo i patti e le condizioni seguenti:

Articolo 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2. Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito «Codice dei contratti»). Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:
ZCA15C2A08;

Articolo 3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad euro 38.972,38 (diconsi euro trentottomila novecentosettantadue e trentotto centesimi) di cui euro 14.380,01 (diconsi euroquattordicimilatrecentoottanta e un centesimo) per i costi per la sicurezza ed incidenza manodopera

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti e dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà all'applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e

The image shows a handwritten signature in blue ink on the right side of the page. Above the signature is a circular official stamp, also in blue ink, which appears to be a seal or stamp of the contracting authority. The stamp contains some illegible text, possibly including the name of the authority and the date.

Ai fir

all'im

sensi

L'imp

appal

Fatto

regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'art.4

depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 4. Condizioni generali del contratto.

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.

Articolo 5. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, come modificato dal d.P.R. n. 207 del 2010, l'appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Montieri, all'indirizzo P.zza Gramsci n. 4, presso l'Ufficio Tecnico Comunale;

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN IT44Z0637071223000010002974 intestato all'Impresa Thermos Habitat S.r.l..

Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti

d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.




Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile di cui al comma 2 è riferito all'ultimazione integrale dei lavori, per l'ultimazione delle singole parte frazionate o funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest'ultimo.



Articolo 7. Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell'importo contrattuale.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità

Ai fir
all'im
sensi
L'imp
appal
Fatto

previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 8. Sospensioni e riprese dei lavori.

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo

scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.


Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 9. Oneri a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;



Ai fir

all'im

sensi

L'impr

appal

Fatto

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 26.

Articolo 10. Contabilità dei lavori.

La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con

le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte

da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11. Invariabilità del corrispettivo.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664,



Handwritten signature in blue ink, partially obscured by a stamp and a circular mark.

Ai fir

primo comma, del codice civile.

all'im

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le

sensi

condizioni, l'articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.

L'impo

Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a

appal

superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di

Fatto

cui all'articolo 133, comma 3, del Codice dei contratti.

Articolo 12. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 163 del D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 13. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 10.000,00.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, e

dell'articolo 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Articolo 14. Ritardo nei pagamenti.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 e 144 del D.P.R. n. 207 del 2010.


Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 15. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la

A blue circular stamp with illegible text and a signature. The stamp is partially obscured by a blue signature that loops around it. The text inside the stamp is mostly illegible but appears to contain some official information.

Ai fir

all'im

sensi

L'imp

appal

Fatto

difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione ; re nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o tutte le opere ultimate.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori o altri casi di cui all'articolo 135 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.


L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei Contratti.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 207 del 2010 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,



Ai fir

all'escussione della garanzia fideiussoria.

all'im

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme

sensi

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed

L'imp

aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

appal

Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

Fatto

dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché

dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22

novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità

contributiva.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui

all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 100 del

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione

dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di

coordinamento di cui alla lettera b).

Il piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del

presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti

alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.


Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.

Articolo 20. Cauzione

Ai sensi dell'art. 22 comma 4 del regolamento comunale per la disciplina dei contratti, l'Appaltatore viene esonerato dalla costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 comma 1) del d.lgs. n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni.



A blue signature scribble.

Ai fini

all'impo

sensi d

L'impos

appalta

Fatto in

Articolo 21 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al

legge 13.08.2010 n°136 e ss.mm.ii. e della l. r. 20 novembre 2008, n. 15, e ss.mm.

L'Appaltatore dovrà, pertanto, in conformità, far confluire tutte le somme relative a

presente appalto sul numero di conto corrente unico, a tal scopo dedicato, anche no

in via esclusiva, acceso presso l'Istituto Bancario cassa di risparmio di volterra

Agenzia di Saline di volterra IBAN IT44Z0637071223000010002974 su cui son

delegati ad operare i sigg.ri Iacopo Granchicome appreso dalla dichiarazione resa

31/08/15 da parte dell'appaltatore depositata agli atti e conservata dal Comune.

L'appaltatore si dovrà avvalere del succitato conto corrente per tutti i movimen

finanziari relativi al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni a

personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale

indicando il C.I.G ZCA15C2A08.

Il mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto de

presente contratto e la Stazione Appaltante informerà del fatto la competente

Prefettura. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Responsabile del Procedimento

ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Ai sensi dell'articolo 137, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono

parte integrante e sostanziale del contratto:

a) il Capitolato Speciale d'appalto;

b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

c) l'elenco dei prezzi unitari;

d) i piani di sicurezza previsti di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

g) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.

Ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso il Settore Tecnico Servizio LL.PP.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.


Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinquies del Codice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione .




Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Fatto in unico originale, letto e sottoscritto.

Il responsabile dell'area Lavori Pubblici



la società

